CONVENZIONE

TRA

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominato "Dipartimento", con sede legale in Roma alla Via Columbia, 1 cap. 00183, C.F. 80213750583, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Franco Salvatori, nato a Tagliacozzo (AQ), il 22 dicembre 1948.

 \mathbf{E}

Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus" (d'ora in poi: Fondazione Sapegno), con sede legale in Morgex (AO), Piazza de l'Archet, 6 – 11017, C.F. 91022420078, in persona del rappresentante legale Prof. Bruno Germano, nato a Bari (BA), il 5 giugno 1944.

PREMESSA

CONSIDERATO le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,



Formazione e Società dell'Università ha un particolare interesse all'approfondimento nel campo della mediazione culturale fra letterature europee;

CONSIDERATO che la Fondazione Sapegno ha quali scopi istituzionali quelli di promuovere gli studi e le ricerche nell'ambito delle letterature italiana e francese; favorire l'accesso dei giovani alle discipline umanistiche e creare le condizioni per un rapporto continuativo tra la ricerca storico-letteraria e la scuola, in particolare istituendo borse di studio a favore di giovani studiosi e ricercatori e promuovendo iniziative di aggiornamento degli insegnanti; favorire lo scambio e la diffusione di informazioni nell'ambito culturale italiano ed europeo oltre che valdostano, anche in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni e altri organismi operanti con convergenti finalità di formazione e promozione culturale; favorire ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, in particolare promuovendo e organizzando, anche con enti pubblici e privati italiani e stranieri, convegni, seminari, incontri di interesse culturale e scientifico.

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che il presente accordo di collaborazione non comporta oneri economici per l'Università né per la Fondazione Sapegno;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente



intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

- 2.1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca, promozione, didattica e divulgazione nel campo della Mediazione letteraria fra lingue e letterature europee a cui si dedica il gruppo di ricerca METE (Mediatori e Traduttori europei)
- 2.2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:
 - a) Didattica finalizzata all'approfondimento della materia di cui sopra;
 - b) Stage e tirocini;
 - c) Convegni, conferenze, incontri a tema;
 - d) Ogni altra attività e iniziativa in campo scientifico e didattico rientrante nei rispettivi compiti istituzionali.

ART. 3

- 3.1. L'Università mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché le risorse e i locali del Dipartimento da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
- 3.2. Il gruppo di ricerca METE (Mediatori e Traduttori europei) e la Fondazione Sapegno si impegnano a collaborare in tale progetto attraverso l'impegno di personale ad esse appartenente con l'ausilio di strumenti didattici e non al fine di supportare la formazione e la divulgazione dell'oggetto della collaborazione sia in ambito teorico che pratico, rendendo altresì disponibili, qualora fosse possibile, sale per convegni/conferenze ed impegnandosi, qualora le società stesse ne abbiano necessità, ad attivare stage/tirocini da svolgersi direttamente all'interno delle loro strutture.



ART. 4

- 4.1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e della Fondazione.
- 4.2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

ART.5

- 5.1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
- a) per l'Università Franco Salvatori;
- b) per la Fondazione Sapegno il Prof. Bruno Germano e la dott.ssa Giulia Radin;
- 5.2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 6

6.1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui



alla presente convenzione.

- 6.2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;
- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
- 6.3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 7

- 7.1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
- 7.2. In particolare, il logo dell'Università e quello della Fondazione potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
- 7.3. L'utilizzazione del logo dell'Università e della Fondazione straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 8

8.1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso



dell'altra Parte.

- 8.2. Qualora l'Università e la Fondazione intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
- 8.3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART.9

- 9.1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in egual misura, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.
- 9.2. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.



ART. 10

10.1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 11

- 11.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- 11.2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 12

12.1. Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL DIRETTORE (Franco Salvatori)



PER LA FONDAZIONE SAPEGNO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Bruno Germano)